



TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Rg. 202/22

Il Giudice, dott.ssa Gisella Ciniglio,

rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c., rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite, le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;

rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 "Il Giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note";

lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse, riportandosi alle note conclusive depositate in atti, hanno chiesto decidersi la causa;

decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. con sentenza allegata al presente provvedimento.

Il Giudice

dott.ssa Gisella Ciniglio



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dr. Gisella Ciniglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 202/22 R.G. pendente

TRA

Parte_1 (c.f. *P.IVA_1*), in persona dell'Amministratore p.t., Avv. Ambra Viscito, con sede in Cava de' Tirreni, alla Via Canonico/Avallone, 10 ed ivi elettivamente domiciliato, alla Via Biblioteca Avallone, 55, presso lo studio dell'Avv. Tommaso Gallo che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti

Attore opponente

CONTRO

Controparte_1 con sede legale in Cava dei Tirreni (SA) Corso Umberto I, n° 314, (partita iva *P.IVA_2*), in persona del suo amministratore e legale rapp.te p.t, Geometra *Controparte_2*, rapp.ta e difeso dall'avvocato Roberto Lambiase presso il cui studio in Castel San Giorgio (SA) Via L. G. Petti, 69 elettivamente domicilia, giusta procura in atti

Convenuto opposto

Conclusioni delle parti: come da note conclusive autorizzate .

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'*iter* del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.

Con atto di citazione ritualmente notificato, in opposizione al decreto ingiuntivo n. 1542/2021 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 12.10.2021, il Parte_2

[...] conveniva in giudizio la Controparte_1 in pers. del l.r.p.t. al fine di ottenere la revoca dell'anzidetto decreto con il quale venne ingiunto all'odierno opponente il pagamento della somma di € 165.000,00 oltre ad interessi e spese di procedura.

In particolare, parte opponente ha eccepito l'incompetenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, in virtù della clausola compromissoria di cui all'art. 14 del contratto d'appalto sottoscritto dalle parti nonché l'inesistenza del credito azionato in via monitoria.

Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la parte opposta che, nel contestare le ragioni della formulata opposizione nei termini come riportati nella relativa comparsa, insisteva per la competenza del giudice ordinario, nonché chiedeva nel merito il rigetto della stessa opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Alla prima udienza le parti chiedevano ed ottenevano un rinvio nello stato stante la pendenza di trattative di bonario componimento; successivamente, in data 10 gennaio 2024, le parti dichiaravano di aver intrapreso giudizio arbitrale e chiedevano rinviarsi la causa per la precisazione delle conclusioni.

Con note conclusive autorizzate parte opponente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in persona della Dr.ssa Gisella Ciniglio, 1. dichiarare fondata ed ammissibile la spiegata opposizione; 2. preliminarmente, pregiudizialmente e in rito, dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore del Collegio arbitrale come pattiziamente stabilito all'art. 14; 3. per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 1542/2021 (N.R.G. 4828/2021); 4. con vittoria, in ogni caso, di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% su dette ed oltre Iva e Cpa, come per Legge.”*; mentre parte opposta chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere stante la pendenza del giudizio arbitrale con compensazione integrale delle spese di lite.

Risulta fondata l'eccezione preliminare di incompetenza del giudice ordinario per la clausola compromissoria di cui all'art. 14 del contratto di appalto.

Tenuto conto di quanto testualmente stabilito nel contratto fra le parti nel richiamato art. 14 (cfr. il conforme testo contrattuale prodotto in atti sia in fase monitoria sia in allegato all'atto di opposizione: *“le controversie che non possono essere risolte amichevolmente saranno rimesse al giudizio esclusivo di un Collegio di tre arbitri, di cui due nominati da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato su accordo dei primi due, o in difetto, di accordo, dal Presidente del Tribunale di Salerno, il quale su istanza della parte più diligente, provvederà anche alla nomina di uno dei due primi arbitri, qualora la parte interessata non vi abbia provveduto entro 20 giorni dalla domanda”*), è pertanto evidente la volontà delle parti di devolvere ad arbitrato rituale tutte le controversie, comunque nascenti dal contratto, stante appunto l'ampia e generale portata della pattuita clausola compromissoria, fra

l'altro espressamente accettata e sottoscritta, in calce allo stesso contratto, secondo quanto stabilito dall'[art 1341, comma secondo, C.C. \(cfr., per un caso analogo, Tribunale Bari, sez. II, 19/01/2018, n. 367; Tribunale Teramo, 28/09/2016, n. 1175\)](#).

Inoltre, sempre con riferimento alla eccezione d'incompetenza formulata dalla parte opponente in presenza della citata clausola compromissoria, va precisato che in seno alla disciplina arbitrale non è comunque contemplata l'emissione di provvedimenti *inaudita altera parte*, come il decreto ingiuntivo, con la conseguenza che deve affermarsi la competenza del giudice ordinario per l'emissione del provvedimento monitorio.

Tuttavia, secondo il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, nonchè seguito da molteplici pronunce di merito, laddove sia proposta opposizione da parte del debitore ingiunto, detta competenza viene a cessare ed il giudice ordinario, rilevata l'esistenza e applicabilità della clausola compromissoria, deve dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo e rimettere la controversia al giudizio degli arbitri (Cass., civ. II n. 5265/2011, Trib. Modena n. 109, [Trib. Milano 23.1.2014 n. 1067](#), C. d'App. Campobasso n.19, Trib. Palermo 14.3.2013).

Per quanto innanzi, ritenendosi inequivocabile la volontà contrattuale esplicitamente espressa dalle parti e ampiamente documentata, di devolvere ad arbitrato rituale le controversie nascenti dal contratto, in esse compresa quella oggetto del presente giudizio, si deve concludere per il difetto di competenza dell'adito Tribunale di Nocera Inferiore a decidere la presente controversia, essendo competente il collegio arbitrale previsto dal contratto fra le parti, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo opposto deve essere dichiarato nullo e revocato.

L'accoglimento della preliminare eccezione formulata da parte opponente ha carattere pregiudiziale e assorbente rispetto ad ogni altra questione sottoposta dalle parti ed al merito della controversia.

Infine, in ordine alla regolazione delle spese, si reputano sussistenti giusti motivi per pervenire ad un'integrale compensazione delle stesse fra le parti, alla luce del principio stabilito dalla Suprema Corte, secondo cui, l'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo, in quanto la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti *inaudita altera parte* e la nullità può conseguire solo all'eventuale instaurazione del giudizio di opposizione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Gisella Ciniglio definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, ogni contraria domanda ed eccezione disattese, così decide:

1) in accoglimento della spiegata opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1542/2021, emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 12.10.2021, per difetto di competenza del giudice

ordinario, essendo competente a conoscere della controversia il collegio arbitrale di cui al contratto fra le parti;

2) dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.

Provvedimento redatto e trasmesso telematicamente in data, 21 gennaio 2025

Il Giudice
dott. Gisella Ciniglio